

Codice DB0820

D.D. 7 luglio 2011, n. 440

L.R. n. 46/1995 e s.m.i., art. 4, comma 1, e L.R. n. 14/2010, art. 14. Autorizzazione alla Città di Biella all'emissione di un bando speciale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

Premesso che:

- il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 - abrogata dall'articolo 58 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 - stabiliva che «Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta regionale può autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati»;

- l'articolo 14 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14, recante "Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1 e 58, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3", ha stabilito che "Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel capo II della l.r. 3/2010, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (...) e successive modifiche e integrazioni: articolo 2; articoli dal 4 al 7; articoli 10 e 11; articolo 13; articoli dal 14 al 26; articoli dal 28 al 32";

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4-24254 del 30.3.1998, avente ad oggetto «L.R. n. 51/97, art. 17, e L.R. n. 46/95, art. 4, comma 1. Criteri per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'emanazione di bandi speciali», ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'emanazione di bandi speciali, avanzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 46/95:

«sono autorizzabili le emissioni di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati che per collocazione o caratteristiche costruttive possano soddisfare le necessità abitative di particolari categorie di cittadini, cioè di richiedenti:

- a) che hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico;
- b) che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando o lo hanno contratto non oltre due anni prima della data del bando stesso;
- c) nel cui nucleo familiare sono presenti disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nelle categorie I, II, III, IV e V di cui al d.p.r. 834/81;
- d) che siano nella condizione di lavoratori dipendenti emigrati all'estero che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza o di profughi rimpatriati da non oltre cinque anni e che non svolgono alcuna attività lavorativa»;

- la medesima deliberazione della Giunta Regionale ha stabilito, inoltre, che «le richieste devono essere formulate con deliberazione della Giunta Comunale»;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 4-4668 del 3 dicembre 2001, sono state modificate nel seguente modo le definizioni delle categorie di possibili beneficiari dei bandi speciali, individuate con la succitata D.G.R. n. 4-24254 del 30.3.1998:

« a) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

b) richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando o lo abbiano contratto non oltre due anni prima della data del bando stesso;

c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I, II, III, IV e V categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative;

d) richiedenti cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa o cittadini stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato»;

preso atto che la Città di Biella, con deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 30 maggio 2011, trasmessa con nota prot. n. 30680 del 16 giugno 2011, premesso che “nell’ambito del ‘Programma casa: 10.00 alloggi entro il 2012’, l’Agenzia territoriale per la casa (ATC) di Biella ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento per l’acquisto di un fabbricato composto da 28 mini unità abitative, aventi le caratteristiche per l’edilizia pubblica, sito in via Buratti n. 2 in Biella-Chiavazza”, ha richiesto l’autorizzazione all’emissione di un bando speciale “per l’assegnazione di n. 14 mini alloggi a favore degli anziani ultra 65enni soli o in coppia che non esercitino attività lavorativa, come consentito dalla DGR n. 4-4668 del 3/12/2001”;

considerato che la richiesta avanzata dalla Città di Biella è conforme ai criteri in materia stabiliti dalla Giunta regionale;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

visto l’articolo 14 della L.R. n. 14/2010;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con le succitate deliberazioni della Giunta regionale n. 4-24254 del 30.3.1998 e n. 4-4668 del 3 dicembre 2001;

determina

di autorizzare la Città di Biella, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 46/95 e s.m.i., ad emettere apposito bando speciale finalizzato all’assegnazione di n. 14 alloggi di edilizia sociale siti in Biella, Via Buratti n. 2, a richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Alessandra Semini